



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di AVELLINO

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 25	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE IN IRPINIAMBIENTE S.P.A. – AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 14 D.LGS. 201/2022 E DELL'ART. 5 D.LGS. 175/2016.
del 06.03.2026	

L'anno **duemila ventisei** il giorno **sei** del mese di **marzo** alle **ore 11:10** nella sede comunale in Piazza del Sole, a seguito di convocazione nelle forme di rito, è riunita la Giunta Comunale. Presiede l'adunanza il **Sindaco Dott. Gerardo Santoli** e sono presenti i Signori:

		Presente	Assente
1) GERARDO SANTOLI	Sindaco	SI	-
2) PASQUALE IALLONARDO	Vicesindaco	SI	-
3) MATILDE CAPRIGLIONE	Assessore	SI	-

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa curandone la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 c. 4 lettera a) del TUEL D.lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale, Dott. Pellegrino Gaglione.

Il Sindaco, constatata l'esistenza del numero legale, invita a deliberare sull'unita proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione, alla quale si rinvia integralmente anche per i connessi profili motivazionali;

Acquisiti, i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147-bis del TUEL D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi dai presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che s'intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Approvare la proposta di deliberazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione, la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con successiva votazione favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano dei presenti e votanti, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 quarto comma del D.lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE IN IRPINIAMBIENTE S.P.A. – AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 14 D.LGS. 201/2022 E DELL'ART. 5 D.LGS. 175/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Regionale della Campania n. 14 del 26 maggio 2016 e s.m.i. disciplina l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, prevedendo l'istituzione degli Enti d'Ambito (EdA) quali soggetti responsabili del governo dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- l'Ente d'Ambito della Provincia di Avellino (EdA Avellino), in attuazione del dettato normativo regionale e nazionale, ha avviato l'iter per la scelta della modalità di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti, individuando nel modello dell'*in-house providing* lo strumento idoneo a garantire l'efficienza e l'economicità della gestione su scala d'Ambito, attraverso la società Irpiniambiente S.p.A.;
- la Società Irpiniambiente S.p.A. è già operante sul territorio provinciale in forza del combinato disposto dell'art. 11 del D.L. n. 195/2009 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2010) e della Legge Regionale della Campania n. 14/2016, nel quadro del regime transitorio volto a garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del perfezionamento del nuovo assetto gestionale d'Ambito;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 25 del 30 dicembre 2024, l'EdA Avellino ha approvato la Relazione illustrativa ex art. 14 del D.lgs. n. 201/2022, finalizzata a motivare la scelta in ordine alla modalità di gestione del servizio tra le opzioni previste dal medesimo decreto, ossia:
 1. l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica (art. 15);
 2. l'affidamento a società a partecipazione mista pubblico-privata con selezione del socio privato mediante "gara a doppio oggetto" (art. 16);
 3. l'affidamento a società in house, nei limiti e secondo le condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali (art. 17);
- all'esito di tale analisi comparativa, l'Ente d'Ambito ha individuato nel modello dell'*in-house providing* lo strumento idoneo a garantire la gestione su scala d'Ambito del ciclo integrato dei rifiuti;

Dato atto che:

- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ai sensi dell'art. 21-bis della Legge n. 287/90, ha formulato un parere motivato (Rif. S4672C) sollevando criticità e rilievi in ordine alla predetta Relazione e alla congruità della scelta gestionale operata dall'Ente d'Ambito;
- in riscontro ai rilievi formulati dall'Autorità, l'EdA Avellino ha posto in essere una complessa attività di integrazione istruttoria e documentale, culminata con l'adozione della Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 26 marzo 2025, avente ad oggetto

"Art. 26 bis della L.R. 14/2016: scelta della modalità di gestione del servizio - Relazione ex art. 14 comma 3 d.lgs. 201/2022: Provvedimenti aggiuntivi";

- nella suddetta deliberazione, l'EdA ha fornito ulteriori elementi giustificativi, integrazioni analitiche al Piano Economico Finanziario e chiarimenti puntuali volti a dimostrare la convenienza e l'efficienza dell'affidamento in-house rispetto alle alternative di mercato, conformemente ai principi di concorrenza e trasparenza;

Considerato che:

- l'AGCM, preso atto delle determinazioni correttive e integrative assunte dall'EdA, ha trasmesso la nota prot. n. 27270 del 10 aprile 2025, comunicando che *"l'Autorità ha valutato il contenuto della deliberazione n. 11 del 26 marzo 2025 e della documentazione allegata, ritenendola idonea a far venire meno i presupposti per un'eventuale impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del provvedimento contestato"* (nota Rif. S4672C);
- si è pertanto concluso positivamente il confronto con l'Autorità di Garanzia, che ha validato sotto il profilo della legittimità e della congruità economica l'iter istruttorio condotto dall'EdA Avellino per l'affidamento del servizio alla società Irpiniambiente S.p.A.;
- parallelamente al percorso avviato dall'EdA Avellino, è stato avviato il processo di riorganizzazione dell'assetto proprietario della Società, finalizzato al trasferimento delle quote dalla Provincia di Avellino ai Comuni ricadenti nell'ATO, come confermato dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 113 del 18 novembre 2024, avente ad oggetto l'aggiornamento e l'adeguamento del valore aziendale ai fini della cessione delle quote societarie;

Accertato che:

- l'iter procedurale si è concluso, per quanto attiene alle competenze dell'Ente di governo dell'Ambito, con l'adozione della Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 25 del 17 ottobre 2025;
- con tale atto, l'ATO Avellino ha fornito le determinazioni definitive ai sensi dell'art. 26-bis, comma 9, della L.R. n. 14/2016, formalizzando la scelta del modello di gestione in house providing, mediante l'utilizzo strumentale della società provinciale Irpiniambiente S.p.A.;
- tale ultimo provvedimento è stato assunto all'esito del complesso iter istruttorio che ha riguardato l'espletamento delle procedure di consultazione e l'acquisizione dei pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, confermando l'idoneità della Società a garantire la continuità dei servizi d'ambito e attivando il meccanismo di subentro dei Comuni nelle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia per l'esercizio del controllo analogo congiunto;
- sotto il profilo della legittimità procedurale, l'affidamento diretto del servizio alla società Irpiniambiente S.p.A. sarà pienamente conforme al dettato dell'art. 17 del D.lgs. n. 201/2022 e dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP), al ricorrere dei tre requisiti cumulativi prescritti dall'ordinamento euro-unitario e nazionale per l'in-house providing, ossia:
 - a) il controllo analogo (ex art. 2, comma 1, lett. c, e lett. m, e art. 16, comma 1, del D.lgs. 175/2016): i Comuni soci esercitano sulla società un'influenza determinante,

- analoga a quella esercitata sui propri servizi, garantita dalla partecipazione ai patti parasociali e dall'operatività del comitato di controllo analogo congiunto;
- b) la partecipazione pubblica totalitaria (ex art. 16, comma 1, del D.lgs. 175/2016): il capitale sociale di Irpiniambiente S.p.A. è interamente detenuto da enti pubblici (Provincia di Avellino e Comuni subentranti ex L.R. 14/2016), senza alcuna partecipazione, neppure parziale di capitali privati;
 - c) il limite del fatturato/attività prevalente (ex art. 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016): la società realizza oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nell'effettuazione dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, dedicando la propria operatività in via pressoché esclusiva alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della Provincia di Avellino;
- la deliberazione dell'EdA Avellino ha attivato il meccanismo previsto dall'art. 26-bis comma 8 della L.R. 14/2016, il quale impone ai Comuni dell'Ambito il subentro nelle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia al fine di rendere operativo il requisito del "controllo analogo congiunto", presupposto di legittimità per l'affidamento in-house;
 - l'art. 26 bis al comma 8 prescrive, infatti, che: *“Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società in house attraverso il subentro dei Comuni nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, gli EdA le trasmettono tempestivamente alle Province, che, entro trenta giorni dalla ricezione, dispongono la eventuale cessione delle quote richieste ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 175/2016 comunicandolo agli EdA. Entro i successivi sessanta giorni, i Comuni approvano gli atti deliberativi di acquisizione della partecipazione come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2”*;

Considerato che:

- l'art. 26-bis, commi 8 e 9, della L.R. Campania n. 14/2016 (come introdotto dalla L.R. n. 18/2022) disciplina analiticamente il subentro dei Comuni nella titolarità delle quote di partecipazione delle società provinciali istituite ai sensi del D.L. n. 195/2009;
- la citata norma regionale stabilisce che, a seguito della determinazione dell'Ente d'Ambito e della successiva disponibilità alla cessione manifestata dalla Provincia, i Comuni approvano gli atti deliberativi di acquisizione della partecipazione entro il termine di sessanta giorni;
- tale adempimento deve avvenire nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e al D.lgs. n. 201/2022 (Riordino dei servizi pubblici locali), al fine di assicurare la legittimità e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione in-house;

Dato atto che:

- questo Ente, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione nel processo di scelta del modello gestionale, intende avviare la procedura di consultazione pubblica prescritta dall'art. 14, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 201/2022, rendendo accessibile sulla home page del sito istituzionale e all'albo pretorio l'intero fascicolo istruttorio prodotto dall'EdA Avellino;

Considerato che:

- l'ordinamento vigente, nel disciplinare il subentro societario e l'affidamento dei servizi pubblici locali, impone oneri di consultazione pubblica distinti ma complementari, finalizzati a garantire la partecipazione informata della cittadinanza e dei portatori di interesse;
- in particolare, l'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 prescrive la consultazione avente ad oggetto la scelta della modalità di gestione del servizio, focalizzandosi sui profili di efficienza, qualità e convenienza del modello in-house rispetto al mercato;
- diversamente, l'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP) impone la consultazione pubblica incentrata sulla "motivazione analitica" relativa alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria dell'acquisto delle quote societarie, richiedendo una valutazione specifica sulla reale consistenza patrimoniale della società;

Valutato che:

- l'attuale quadro istruttorio, basato sul fascicolo prodotto dall'EdA Avellino, risulta completo e consolidato per quanto concerne la validazione della scelta del modello gestionale (in-house providing);
- per converso, la motivazione analitica inerente alla sostenibilità dell'acquisizione (ex art. 5 D.lgs. n. 175/2016) deve ritenersi, allo stato, in corso di perfezionamento;
- ritenuto, pertanto, conforme ai principi di buon andamento, trasparenza e legalità sostanziale, articolare il percorso di consultazione pubblica secondo un modello bi-fasico, che consenta alla cittadinanza di esprimersi immediatamente sulla strategia di gestione e, in un secondo momento, sul quadro finanziario definitivo una volta che quest'ultimo sarà reso certo e asseverato;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il D.lgs. n. 201/2022;

Visto il D.lgs. n. 175/2016;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Avviare la consultazione pubblica relativa alla riorganizzazione del ciclo integrato dei rifiuti e al subentro nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale di IRPINIAMBIENTE S.p.A., ai sensi dell'art. 26-bis comma 8 della L.R. 14/2016.
2. Definire, in ossequio al principio di “formazione progressiva degli atti”, una modalità di consultazione bi-fasica così articolata:
 - FASE 1 (immediata) con la consultazione avente ad oggetto la scelta del modello gestionale mediante in-house providing ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del D.lgs. 201/2022, basata sugli atti istruttori validati dall'EdA Avellino e dall'AGCM.
 - FASE 2 (differita) con la consultazione specifica avente ad oggetto la motivazione analitica dell'acquisizione delle quote societarie ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, da attivarsi non appena il quadro istruttorio sarà certo e asseverato.
3. Dare atto che, ai fini della FASE 1 della consultazione, l'Ente provvede alla pubblicazione sulla home page del sito istituzionale e all'Albo Pretorio del “Fascicolo Istruttorio Integrato” prodotto dall'EdA Avellino, fissando in 20 giorni il termine per la presentazione di eventuali osservazioni o contributi da parte di cittadini e stakeholder.
4. Demandare al Segretario Comunale la predisposizione dell'Avviso Pubblico di consultazione e la gestione della fase di acquisizione delle osservazioni.
5. Prendere atto dello stato del procedimento e della documentazione istruttoria prodotta dall'Ente d'Ambito (EdA) Avellino, composta dai seguenti atti:
 - Delibera del Consiglio d'Ambito n. 22 del 05.09.2024 (Scelta modalità di gestione);
 - Parere motivato AGCM del 06.11.2024 relativo alla citata Delibera n. 22/2024;
 - Delibera del Consiglio Provinciale n. 113 del 18.11.2024 (Cessione quote e valore aziendale Irpiniambiente);
 - Delibera del Consiglio d'Ambito n. 25 del 30.12.2024 (Integrazione Relazione ex art. 14 D.Lgs. 201/2022);
 - Parere AGCM del 27.01.2025 relativo alla Delibera n. 25/2024;
 - Delibera del Consiglio d'Ambito n. 11 del 26.03.2025 (Provvedimenti aggiuntivi sulla modalità di gestione);
 - Parere AGCM del 10.04.2025 relativo alla Delibera n. 11/2025;
 - Delibera del Consiglio d'Ambito n. 25 del 17.10.2025 (Conclusione dell'iter procedurale di competenza dell'EdA);
 - Prospetto analitico delle quote di acquisizione e piano di ripartizione societaria;
 - Schema del nuovo Statuto societario per la gestione in-house da parte dei Comuni.
6. Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 quarto comma del D.lgs. n. 267/2000, al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santo Stefano del Sole, 06.03.2026

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Pellegrino GAGLIONE

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Gerardo Santoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pellegrino Gaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio *online* del Comune in data 10/03/2026 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, nonché inviata contestualmente ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pellegrino Gaglione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ *(ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 267/2000)*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **06.03.2026**, in quanto:

- **dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.**

Dalla Residenza municipale, lì 06.03.2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pellegrino Gaglione

Si attesta che il presente documento costituisce copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Pellegrino Gaglione